



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Dr. Fabrizio CARRARINI | Presidente f.f. |
| Dr. Antonio BARRILE | Consigliere |
| Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER | Primo Referendario |
| Dr.ssa Sabina PINTO | Primo Referendario |
| Dr.ssa Maria LEPORE | Referendario |
| Dr. Cosmo Cesare COSENTINO | Referendario |
| Dr.ssa Mariagrazia PELLECCIA | Referendario, relatore |
| Dr. Lucio GRAVAGNUOLO | Referendario |

ha pronunciato la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2024 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del 29 maggio 2024, n. 223;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - Tuel, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della l. 5 maggio 2009, n. 42, e in particolare l'art. 4 che descrive la sequenza temporale dei singoli obblighi - redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione, pubblicazione - connessi all'obbligo per Comuni e Province di rendere la relazione di fine mandato;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1-bis, contenente modifiche all'art. 4 del d.lgs. del 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il d.m. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA la determina presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Mariagrazia PELLECCCHIA;

PREMESSO IN FATTO

Il comune di Montauro (CZ) è stato interessato, da ultimo, dalle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020.

Con d.p.r. del 8 luglio 2025, pubblicato in G.U. n. 175 del 30 luglio 2025, il Consiglio comunale è stato sciolto ai sensi dell'art. 141 comma 1, lett. b) n. 3 del d.lgs. n. 267/2000 per dimissioni rassegnate da sei consiglieri su dieci, ed è stato nominato un Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026 è stata fissata la data di svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli comunali per i giorni 24 e 25 maggio 2026 e, con successivo decreto del

Prefetto della provincia di Catanzaro, prot. Prefettura n. 0024505 del 10/03/2026, sono stati convocati i relativi comizi.

La relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco in data 24 marzo 2026, certificata dall'Organo di revisione in data 25 marzo 2026, trasmessa a questa Sezione (prot. Sez. Cdc n. 2141) e pubblicata sul sito istituzionale nella medesima data, con indicazione dell'avvenuta trasmissione alla Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 dispone che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni sono tenuti a redigere un'apposita relazione di fine mandato, secondo una precisa sequenza procedimentale e temporale relativa alla sua sottoscrizione, certificazione, trasmissione e pubblicazione.

Essa costituisce uno strumento volto a consentire all'elettorato di conoscere in tempo utile l'attività amministrativa svolta sino a quel momento, rispondendo ad un'esigenza di trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti e costituisce attuazione del principio di *accountability* cui sono chiamati gli amministratori locali nei confronti della comunità rappresentata (cfr. art. 1, comma 1 della l. 5 maggio 2009, n. 42 - delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione). Tale funzione è stata ribadita dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 15/2023/QMIG, che rinviava ad un'ampia giurisprudenza consolidata sul punto (*ex multis*: Sez. autonomie n.5/2016; Sez. Reg. Lazio n. 91/2021, Sez. Reg. Lombardia n. 205/2021; Sez. Reg. Siciliana 200/2023, n. 206/2023; Sez. Reg. Marche 115/2023).

Recentemente, l'organo nomofilattico, nel pronunciare il principio di diritto relativo alla determinazione del termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato in caso di scadenza della consiliatura oltre il quinto anno, ha riaffermato che *“la disciplina della relazione di fine mandato è finalizzata, come unanimemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ad assicurare che, alla conclusione del mandato elettorale, venga elaborato e poi diffuso*

un articolato e completo quadro informativo dell'attività amministrativa svolta." (Sezione delle autonomie, n. 17/2025/QMIG). A tal fine, ha richiamato nello specifico una precedente pronuncia secondo cui «la relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni» (Sezione delle autonomie, n. 15/2016/QMIG).

In tal senso si erano ripetutamente pronunciate anche le Sezioni riunite in speciale composizione, evidenziando come *“la relazione di fine mandato è pacificamente considerata una rendicontazione che, anche se non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, costituisce espressione del dovere di trasparenza e di disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare dell'art. 97 Cost. Il bene tutelato dalla norma è, infatti, la tempestività e la correttezza dell'informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto” (Sez. riunite Sentenza n. 13/2022).*

La *ratio* della normativa, con particolare riferimento al comma 4 del d.lgs. 149/2011, si comprende anche analizzando i contenuti della relazione di fine mandato, che consistono essenzialmente nelle principali attività normative e amministrative svolte.

La stessa, infatti, deve recare dettagliate informazioni sui seguenti aspetti: a) sistema ed esiti dei controlli interni; b) eventuali rilievi della Corte dei conti; c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 del Codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio; e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Per agevolare gli enti nell'assolvimento del suddetto obbligo di rendicontazione, con d.m. del 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sono stati approvati i tre allegati di schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle Province (allegato A), per i Sindaci di Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

Dunque, la relazione viene configurata in termini di *“atto formale ad efficacia plurima, nel senso che: 1) deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura; 2) deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico-patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggiore peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico-finanziaria dell'ente locale. La relazione di fine mandato, pertanto, si configura come strumento che garantisce ...la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti (come recita l'art. 1 comma 1 della l. n. 42 del 2009)”* (SS.RR. in sede giurisdizionale, in spec. comp., sentenza n. 28/2019/DELC).

Nell'ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, il terzo comma dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che *“la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono **entro venti giorni** dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”* La relazione deve essere poi *“pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.”*

Il *dies a quo* per il calcolo del termine dei venti giorni prescritto dalla normativa è costituito dalla data in cui il Prefetto competente comunica all'Ente il decreto ministeriale di indizione delle elezioni. Tale aspetto è stato chiarito dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, secondo cui il procedimento previsto per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali, ai sensi

della legge n. 182 del 7 giugno 1991, è da considerarsi, una *“fattispecie a formazione progressiva”*, affidata a due organi differenti: al Ministro dell’Interno spetta la fase di fissazione della data di svolgimento delle elezioni amministrative con decreto ministeriale, ai Prefetti spetta la fase inerente la convocazione dei comizi elettorali attuata con decreto prefettizio. Il decreto ministeriale rappresenterebbe, dunque, la *“fase iniziale”* del procedimento, portato a conoscenza dell’Ente locale interessato *“solo successivamente o unitamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali da parte del competente Prefetto”* (SS.RR. in sede giurisdizionale, in spec. comp., sentenza n. 23/2022/DELC).

Alla luce di quanto esposto, possono dunque ritenersi soddisfatti gli adempimenti temporali prescritti in termini di redazione e pubblicazione: infatti, la relazione di fine mandato è stata sottoscritta dal Sindaco in data 24 marzo 2026, certificata dall’Organo di revisione il 25 marzo 2026, trasmessa a questa Sezione (prot. Sez. Cdc n. 2141) e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente alla medesima data, con indicazione dell’avvenuta trasmissione alla Corte dei conti.

Quanto al contenuto della stessa, esso risulta in linea generale conforme ai dettami dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 149/2011 e allo schema tipo allegato “C” al d.m. del 26 aprile 2013 (trattandosi di Comune con numero di abitanti inferiori ai 5000).

Si rileva, tuttavia, a titolo esemplificativo, che per quanto alla *“Parte IV – Rilievi degli organismi esterni di controllo. 1. Rilievi della Corte dei conti”*, contrariamente a quanto prescritto dalla norma al comma 4 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 ove è previsto che la relazione di fine mandato debba contenere l’indicazione di *“b) eventuali rilievi della Corte dei conti”*, nel caso di specie vi è l’assenza di riferimento alla deliberazione n. 101/2021 di questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di cui l’Ente è stato destinatario.

Si raccomanda l’Ente, per il futuro, di predisporre il contenuto delle sezioni in forma più completa ed esaustiva, riportando tutti i dati necessari previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 e dallo schema tipo approvato con d.m. del 26 aprile 2013.

Ad ogni modo, la correttezza dei contenuti espressi nella relazione di fine mandato sarà oggetto di verifica nell’ambito degli ulteriori controlli demandati alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 166 ss., della l. n. 266/2005 e dell’art. 148 bis Tuel.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

DELIBERA

di dare atto del rispetto dei termini relativi agli adempimenti per la redazione, sottoscrizione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato sul sito istituzionale del **Comune di Montauro (CZ)**.

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, tramite il sistema Con.Te, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Montauro (CZ);
- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026.

Il Relatore
Mariagrazia Pellecchia

Il Presidente f.f.
Fabrizio Carrarini

Depositata in Segreteria
Il Funzionario Preposto
Manuela Giacobbe